



CONTRATTO DI ASSISTENZA – MANUTENZIONE INFORMATICA

Tra

la **Società KREASISTEMI S.r.l** con sede in Corridonia (MC) alla Via dell'Industria n.129, C.F./P.IVA n.01855310437, in persona del legale rappresentante p-t Dott. Roberto Fioretti (CF.FRTRRT64L23E783A), che di seguito viene indicata come KREASISTEMI;

e

il **COMUNE DI TREIA** con sede in Treia (MC) Piazza della Repubblica n.2, CF./P.IVA n.00138790431, in persona del legale rappresentante p-t, che di seguito viene indicata come CLIENTE

Le parti, concordemente, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Tutti i documenti allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO

2.1 Il Cliente conferisce alla KREASISTEMI l'incarico di svolgere i servizi di assistenza manutenzione del sistema informatico e rete dati per le apparecchiature indicate e specificate nell'Allegato A (**doc. 1**) a cui si rimanda e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nello specifico i servizi di assistenza-manutenzione per le apparecchiature di cui all'Allegato A) oggetto del presente contratto includono:

A - Manutenzione: manutenzione informatica ordinaria e straordinaria, assistenza informatica generica, sviluppo servizi di rete ed internet, sviluppo hardware e software di servizi informatici e digitali in genere. Lo sviluppo e la manutenzione non includono la fornitura di materiali e licenze software, che potranno comunque essere acquistati a prezzi e condizioni privilegiate, da preventivarsi di volta in volta.

B - Presenza del tecnico: è garantita c/o le Vs. strutture la presenza settimanale di 5 (cinque) ore consecutive per l'espletamento dei servizi di cui al punto A - manutenzione.

E' garantita la presenza di personale tecnico qualificato e nello specifico: sistemista/programmatore dipendente della scrivente azienda.

C - Teleassistenza: è garantita per tutti i servizi informatici e le macchine all'interno della rete telematica del Comune.

D - Teleassistenza da remoto: è garantita per tutte le macchine e servizi informatici all'interno





della rete telematica del Comune. Prevede la possibilità di accedere da remoto per operazioni di diagnosi, monitoraggio, manutenzione e teleformazione.

E – INTERVENTI STRAORDINARI: per interventi al di fuori di quelli previsti al punto B - presenza del tecnico, viene garantita la prestazione tecnica entro le 24 ore successive alla segnalazione. Gli interventi effettuati saranno fatturati insieme al canone ordinario entro il 28 di ogni mese.

2.2 In ogni caso i servizi di assistenza-manutenzione oggetto del presente contratto non includono la fornitura di materiali né di beni immateriali eventualmente necessari all'erogazione del servizio quali, ad esempio, le licenze software. La fornitura di eventuali beni richiesti dal Cliente alla KREASISTEMI sarà perciò oggetto di separato accordo e separata fatturazione.

2.3. Il servizio di assistenza e manutenzione può essere svolto in favore del Cliente tramite le forme dell'assistenza telefonica, teleassistenza remota e/o intervento diretto in loco. In ogni caso il servizio prestato dalla KREASISTEMI non può mai ed in alcun modo venire inteso come forma di collaborazione alla gestione delle macchine e dei servizi informatici presenti all'interno della rete telematica del Cliente.

Art. 3 – DURATA

Il rapporto contrattuale ha durata, validità ed efficacia di un anno (dodici mesi), che decorre a partire dal 01/08/2018 al 31/07/2019.

Art. 4 – CORRISPETTIVI

4.1. Il canone annuo dei servizi oggetto del presente contratto viene concordemente stabilito dalle parti in € 10.776,00 (diecimila settecento settanta sei virgola zero zero centesimi) oltre Iva, sarà pagato dal Cliente in undici rate mensili entro il 28 di ogni mese di € 898,00 (ottocento novantotto virgola zero zero centesimi) oltre Iva ciascuna nelle modalità indicate al successivo articolo 4.2.. Le prestazioni di assistenza e manutenzione straordinaria, oltre alle prestazioni legate ad attività ausiliarie alla polizia giudiziaria, saranno addebitate con trasferta gratuita e tariffa oraria di Euro 49,00/ora Iva esclusa.

I servizi non indicati e specificati nell'oggetto del presente contratto e la fornitura dei materiali come specificato al superiore articolo 2.2. sono dunque esclusi dal canone annuo sopra detto e saranno fatturati a parte dalla KREASISTEMI.

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto alla Società KREASISTEMI non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni avanzate a qualunque titolo dal Cliente.

4.2. La forma di pagamento prevista è quella del bonifico bancario su c/c n.73645 IBAN IT73L0615068890CC0510073645 intestato a KREASISTEMI S.r.l., da eseguire entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Se il pagamento non avviene entro i termini stabiliti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 del presente contratto, la Società KREASISTEMI avrà il diritto di sospendere i servizi, senza obbligo di preavviso e senza che il canone subisca riduzioni per il periodo di sospensione, fino all'avvenuto pagamento comprensivo degli interessi di mora.

Art. 5 - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONI





5.1. Il servizio oggetto del presente contratto è assicurato dalla KREASISTEMI tutti i giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì nelle seguenti fasce orarie 9,00-13,00 e 14,00-18,00. I sabati, i giorni festivi e i periodi di chiusura per ferie della Società KREASISTEMI sono da intendersi esclusi e perciò fatturati a parte secondo il tariffario applicato dalla KREASISTEMI.

5.2. Eventuali contestazioni relative all'attività prestata dalla KREASISTEMI dovranno essere formulate dal Cliente esclusivamente a mezzo racc.ta a/r da inviare al domicilio eletto nel presente contratto dalla KREASISTEMI entro e non oltre cinque giorni dal singolo intervento contestato.

Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE

Le parti convengono espressamente che, qualora il Cliente ritardi o non adempia il pagamento integrale anche di una sola fattura, la KREASISTEMI potrà risolvere unilateralmente il presente contratto ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione, inviata a mezzo racc.ta a/r presso il domicilio eletto nel presente contratto dal Cliente, con cui KREASISTEMI dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa con l'obbligo a carico del Cliente di corrispondere gli importi di tutte le fatture scadute ed il canone fisso a scadere fino la conclusione del contratto, ex art. 1382 cod. civ. (clausola penale) ed oltre al maggior danno ulteriore che dovesse risultare. KREASISTEMI avrà altresì diritto agli interessi moratori per il periodo di ritardato pagamento.

Art. 7 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

7.1. La Società KREASISTEMI e i tecnici incaricati non sono tenuti a rispondere in alcun modo di eventuali disagi e/o danni diretti o indiretti di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il mancato funzionamento e/o il malfunzionamento delle apparecchiature e dei sistemi, dovuti a negligenza, imprudenza ed imperizia nell'utilizzo delle macchine, ovvero degli hardware e dei software dei servizi informativi e digitali, da parte di funzionari, dipendenti e/o ogni altro addetto riconducibile al Cliente.

Altresì la KREASISTEMI e i tecnici incaricati non sono tenuti a rispondere in alcun modo di eventuali disagi e/o danni diretti o indiretti di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il mancato funzionamento del servizio e/o il malfunzionamento delle apparecchiature e dei sistemi, dovuti a cause che sono al di fuori del controllo della KREASISTEMI, compresi in via esemplificativa ma non esaustiva i disagi e/o danni provocati da agenti atmosferici, disastri naturali, sbalzi di corrente, mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento di Telecom o altro fornitore dei servizi di rete, scioperi generali, azioni di altri utenti o persone sulla rete etc.

L'uso di software, sistemi operativi, computer e periferiche è a totale rischio del Cliente che, in caso di anomalie riscontrate, deve segnalarne immediatamente i contenuti alla Società KREASISTEMI.

7.2. La Società KREASISTEMI e i tecnici incaricati non sono responsabili della perdita (totale o parziale) dei dati contenuti nelle apparecchiature informatiche in assistenza. E' esclusiva responsabilità del Cliente effettuare il periodico e regolare svolgimento delle procedure atte ad impedire il rischio di perdita dei dati ed a permetterne in caso di perdita il relativo ripristino.





7.3. La Società KREASISTEMI e i tecnici incaricati non possono essere chiamati in alcun modo a rispondere nei confronti di terzi in luogo del Cliente e/o con il Cliente dell'osservanza da parte di quest'ultimo della normativa, civile, amministrativa e penale, vigente anche in materia di cd privacy informatica, ovvero di tutela della privacy, della riservatezza, del diritto all'identità morale, personale ed informatica delle persone.

7.4. Il Cliente esonera espressamente la Società KREASISTEMI e i tecnici incaricati da ogni eventuale responsabilità derivante dall'utilizzo e dalla detenzione di apparecchiature e/o software privi delle necessarie autorizzazioni e licenze ai sensi delle normative vigenti.

7.5. La Società KREASISTEMI e i tecnici incaricati non sono responsabili dei malfunzionamenti dovuti ad operazioni di installazione di periferiche e componenti hardware e/o software, o di modifica della configurazione di software oggetto dell'assistenza effettuate da personale estraneo alla Società KREASISTEMI e di ogni altra attività oggetto del presente contratto effettuata da personale estraneo alla Società KREASISTEMI.

Art. 8 - ESCLUSIVA DEL SERVIZIO

8.1 Per tutta la durata del contratto, il Cliente assistito dalla Società KREASISTEMI non può affidare a soggetti terzi prestazioni oggetto del presente contratto. Resta fermo in ogni caso quanto previsto all'articolo 7.5 del presente contratto.

8.2 Il Cliente non è autorizzato in alcun modo ad acquisire, rivelare a terzi od utilizzare informazioni aziendali, competenze ed esperienze tecnico-industriali e commerciali riservate di KREASISTEMI.

8.3 L'eventuale inosservanza dei suddetti divieti, oltre a costituire giusta causa di recesso da parte della Società KREASISTEMI, è titolo per richieste da parte della KREASISTEMI di risarcimento danni.

Art. 9 - EVENTUALI MIGLIORIE IN CORSO DI FORNITURA DEL SERVIZIO

9.1 Nel caso in cui, per effetto della qualità, competenza oltre che dell'esperienza tecnica dell'attività professionale di assistenza e manutenzione svolta dalla KREASISTEMI, gli hardware ed i software di proprietà del Cliente sviluppassero ulteriori funzionalità e standard più elevati di prestazioni rispetto a quelli finora ordinariamente espressi, la Società KREASISTEMI rinuncia al proprio diritto di richiedere maggiore compenso rispetto a quello fissato nel presente contratto.

9.2. Tuttavia, nel caso in cui le migliorie eventualmente apportate al sistema informatico del Cliente di cui al punto precedente sono conseguenza di invenzioni, modelli di utilità, abilità operative e metodologie tecniche innovative oggetto di proprietà industriale della Società KREASISTEMI, quest'ultima si riserva il diritto a richiedere un equo compenso.

9.3. In ogni caso, l'utilizzo da parte del Cliente di eventuali invenzioni, modelli di utilità, abilità operative e metodologie innovative oggetto di proprietà industriale di KREASISTEMI è consentito soltanto per la durata del rapporto contrattuale e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione informatica oggetto di contratto. Pertanto dal momento



KREASISTEMI s.r.l.

via dell'industria 129 | 62014 corridonia mc | c.fisc. **p.iva** reg. impr. mc n. 01855310437

Capitale Sociale 30.000,00 Euro int. vers.

T.+39 0733 1878440 | KREASISTEMI.IT | info@kreasistemi.it | posta@pec.kreasistemi.it



della cessazione del rapporto contrattuale deve terminare il detto utilizzo da parte del Cliente.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto e per qualsiasi fatto ad esso connesso o collegato sarà esclusivamente competente il Foro di Macerata.

Art. 11 – PRIVACY

Le parti, in ossequio all'art.6 reg.(UE) 679/2016 , si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività in oggetto ed in relazione ad adempimenti connessi con la gestione delle attività del servizio richiesto. Il Cliente dichiara di conoscere le norme relative alla privacy e al trattamento dei dati e acconsente al loro trattamento nei limiti di legge.

Resta, in ogni caso, fermo quanto disposto al precedente articolo 8.2.

Art. 12 - MODIFICHE E NORMATIVA APPLICABILE

Tutte le modifiche ad una o più clausole e/o articoli del presente contratto dovranno essere oggetto di accordo scritto tra le parti. Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 13 – DOMICILIO ELETTO DAI CONTRAENTI

Le parti dichiarano di eleggere domicilio per il presente contratto e quindi di ricevere missive, comunicazioni e notifiche come di seguito specificato:

KREASISTEMI S.r.l.: CORRIDONIA (MC) VIA DELL'INDUSTRIA N.129.

CLIENTE: TREIA (MC) PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.2.

Documenti allegati:

doc. 1: ALLEGATO A

Il presente atto, consta di n. 7 pagg. e n. 1 allegato, viene redatto in due originali consegnati a ciascuna delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto a TREIA (MC) il _____

IL CLIENTE _____

KREASISTEMI S.r.l.



KREASISTEMI s.r.l.

via dell'industria 129 | 62014 corridonia mc | c.fisc. p.iva reg. impr. mc n. 01855310437

T.+39 0733 1878440 | KREASISTEMI.IT | info@kreasistemi.it | posta@pec.kreasistemi.it

KREASISTEMI s.r.l.

via dell'industria 129 | 62014 corridonia mc | c.fisc. **p.iva** reg. impr. mc n. 01855310437

Capitale Sociale 30.000,00 Euro int. vers.

T.+39 0733 1878440 | KREASISTEMI.IT | info@kreasistemi.it | posta@pec.kreasistemi.it



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto, esaminato ed approvato tutte le clausole sopra riportate ed in particolare di approvare le clausole di cui agli articoli 2.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 12, 13.

Letto, approvato e sottoscritto a TREIA (MC) il _____

IL CLIENTE _____

KREASISTEMI S.r.l.



KREASISTEMI s.r.l.

via dell'industria 129 | 62014 corridonia mc | c.fisc. p.iva reg. impr. mc n. 01855310437

T.+39 0733 1878440 | KREASISTEMI.IT | info@kreasistemi.it | posta@pec.kreasistemi.it



ALLEGATO A

ELENCO SISTEMI IN SERVIZIO DI ASSISTENZA

- ☛ Nr. 45 PC Client
- ☛ Nr. 23 Switch rete web managed
- ☛ Nr. 7 firewall di rete
- ☛ Nr. 8 access point rete LAN
- ☛ Nr. 4 server
- ☛ Nr. 29 bridge hiperlan

Letto, approvato e sottoscritto a TREIA (MC) il _____

IL CLIENTE _____

KREASISTEMI S.r.l



KREASISTEMI s.r.l.

via dell'industria 129 | 62014 corridonia mc | c.fisc. **p.iva** reg. impr. mc n. 01855310437
Capitale Sociale 30.000,00 Euro int. vers.

T. +39 0733 1878440 | KREASISTEMI.IT | info@kreasistemi.it | posta@pec.kreasistemi.it



KREASISTEMI s.r.l.

via dell'industria 129 | 62014 corridonia mc | c.fisc. p.iva reg. impr. mc n. 01855310437

T. +39 0733 1878440 | KREASISTEMI.IT | info@kreasistemi.it | posta@pec.kreasistemi.it